

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1328-A)

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO)

(RELATORE MOLINARI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 12^a Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 14 luglio 1965
(V. Stampato n. 1607)*

d'iniziativa del deputato ALESSANDRINI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 luglio 1965*

Comunicata alla Presidenza il 7 ottobre 1965

Norme sulla composizione del Consiglio direttivo
dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge Alessandrini, approvato dalla Commissione industria della Camera in sede legislativa il 14 luglio 1965 con alcune modifiche rispetto al testo originario, è volto, come è noto, a dotare l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta di un Consiglio direttivo adeguato alle importanti funzioni che l'Ente svolge, da una parte nel settore della carta da giornali, e dall'altra nel settore dell'arboricoltura da legno.

Sono note le vicende recenti e remote di questo organismo che dall'epoca della sua costituzione, nel 1935, è stato quasi ininterrottamente retto da una gestione commissariale; ciò si rese necessario perchè già nel 1937, cioè ad appena due anni dall'istituzione dell'Ente, si riconobbe l'inidoneità del Consiglio di amministrazione, quale risultava dallo Statuto del 1935, a garantire il funzionamento di questo Istituto. Negli anni successivi alla seconda guerra mondiale, quando cioè il profondo mutamento delle istituzioni politiche cambiò le caratteristiche della vita economica del Paese, causando in particolare una immediata espansione del consumo di carta da giornali, primo prodotto che con il ritorno ad un ordinamento democratico divenne di importanza prevalente; fu allora evidente l'inadeguatezza del Consiglio di amministrazione, previsto nel 1935 e riflettente l'organizzazione corporativa dell'epoca, ad assicurare il funzionamento di un Ente la cui azione nella vita economica del Paese era divenuta prevalente.

Nel 1953 fu instaurato, da parte del Ministero dell'industria, un nuovo Consiglio di amministrazione che però durò soltanto fino al 1956, data dalla quale l'Ente è stato ininterrottamente retto da una gestione commissariale.

Già nel 1956 il Consiglio di Stato aveva prospettato l'opportunità che l'azione del Parlamento venisse a colmare la carenza legislativa sull'argomento.

Nel febbraio 1965, infine, lo stesso Consiglio di Stato, constatata la perdurante carenza legislativa, indicava i mezzi tecnici con i quali sopperire alle già riconosciute carenze dello Statuto nella nomina del Con-

siglio di amministrazione. Per tali motivi il disegno di legge Alessandrini è stato prontamente approvato il 14 luglio ultimo scorso dalla Commissione industria della Camera, che ha riconosciuto il carattere di estrema urgenza del provvedimento; a questo proposito non è inutile ricordare che già nel 1962 era stata presentata dallo stesso onorevole Alessandrini ed altri una proposta di legge sullo stesso argomento, che non venne esaminata per sopraggiunta fine di legislatura.

Entrando nel merito della composizione del Consiglio di amministrazione, così come risulta dal testo approvato dalla Commissione industria alla Camera, si può rilevare che essa assicura a tutte le categorie interessate, sia nel campo della produzione di carta da giornali, sia in quello del consumo di carta da giornali, sia nel settore altrettanto importante della coltivazione delle piante da carta, nonchè nel settore della pubblica amministrazione, una adeguata ed armonica rappresentanza.

L'articolo 1, lettera *d*) attribuisce al Ministro dell'industria e del commercio il potere di nominare cinque esperti da scegliersi fra persone che possiedano riconosciuta competenza nelle materie che formano oggetto dell'attività dell'Ente. In particolare si osserva che la presenza di cinque esperti che possiedano riconosciuta competenza nelle materie che formano oggetto dell'attività dell'Ente, da nominarsi da parte del Ministro dell'industria e del commercio, assicura una più completa funzionalità del Consiglio stesso che, così composto, comprende sia rappresentanti delle industrie trasformatrici direttamente designati dalle categorie interessate, sia esperti provenienti, in sostanza, dallo stesso settore.

Inoltre una rappresentanza delle forze del lavoro può fin d'ora assicurare che l'azione che il Consiglio di amministrazione, così composto, potrà imprimere alla futura attività dell'Ente, potrà ben preservare quegli indirizzi di politica economica democratica, che sono oggi i capisaldi dell'attuale indirizzo politico del Paese.

Dato il carattere di estrema urgenza che il provvedimento riveste, si raccomanda la

sollecita approvazione del provvedimento stesso nella sua attuale formulazione, sia perchè questa formulazione per le ragioni sovra esposte rappresenta un equo contemperamento degli interessi in giuoco e quindi è meritevole di consenso, sia perchè la procedura di nuova approvazione, necessaria nel caso di emendamenti che venissero proposti in questa sede, prorogherebbe, con evidente danno, il momento di entrata in vigore del provvedimento.

Non va, infine, sottaciuto che l'attività dell'Ente ha subito in questi ultimi mesi, a causa della procedura legislativa in corso, un rallentamento che, ove dovesse protrarsi ancora per qualche tempo, non potrebbe non incidere sul buon andamento del mercato della carta da giornali, di cui l'Ente cellulo-sa è regolatore, secondo la legge n. 168 del 18 aprile 1956. Tale legge attribuisce infatti all'Ente sopra detto l'incarico di agire, mediante un complesso sistema di integrazione sul prezzo della carta; esso ha finora assicurato l'equilibrio del mercato della carta da giornali con piena soddisfazione delle categorie interessate, dei produttori di carta

da giornali e degli editori di giornali periodici e quotidiani.

Le modifiche rispetto al testo del progetto presentato dall'onorevole Alessandrini sono le seguenti:

1) è stato aggiunto un coltivatore di piante da carta;

2) è stato tolto l'industriale grafico e da 4 sono stati portati a 5 gli esperti da scegliersi da parte del Ministero dell'industria e del commercio.

Nel disegno di legge Alessandrini sono previsti i rappresentanti delle varie categorie interessate sia per il contributo finanziario che esse danno, sia per il fatto di essere destinatarie dell'attività dell'Ente.

L'organo amministrativo risulta molto equilibrato ed al tempo stesso adeguato alle particolari necessità dell'Ente. Pertanto si raccomanda l'approvazione del disegno di legge che può valere ad ammodernare la struttura di un Istituto che svolge ormai una trentennale attività in un campo particolarmente delicato della vita economica del Paese.

MOLINARI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, istituito con la legge 13 giugno 1935, n. 1453, si compone, oltre che del presidente, dei seguenti membri:

- a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;
un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;
un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
un rappresentante del Ministero delle finanze;
tutti nominati su proposta dei rispettivi Ministri;

- b) un coltivatore di piante da carta;
un produttore di cellulosa per carta;
un produttore di carta da giornali;
un produttore di carte o cartoni vari;
un editore di giornali quotidiani
un editore di giornali periodici;
un editore di libri o riviste;
un industriale cartotecnico;
un commerciante di carta o cartoni;
un giornalista professionista;

tutti designati dalle rispettive Organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate;

c) tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle Organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative delle categorie interessate;

d) cinque esperti da scegliersi dal Ministro dell'industria e del commercio fra le

persone che, senza appartenere alle categorie interessate, possiedano riconosciuta competenza nelle materie che formano oggetto dell'attività dell'Ente.

Art. 2.

Il presidente e i componenti del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Ministro dell'industria e del commercio di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Il presidente ed i componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e possono essere confermati.

In caso di vacanze nel corso del triennio, si provvederà alla sostituzione in conformità alle stesse norme previste per la nomina.

Il componente che subentra rimane in carica fino a quando vi sarebbe rimasto quello sostituito.

Art. 3.

I revisori dei conti dell'Ente durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 4.

Con decreto del Ministro dell'industria e del commercio può essere sciolto il Consiglio direttivo e nominato un commissario per la temporanea gestione dell'Ente, nei casi di gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'Ente medesimo e di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività del Consiglio.

Art. 5.

Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con quelle della presente legge.